

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 691

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **ALBERICI, PAGANO e BUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994

---

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;  
attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per  
l'avvio dell'anno scolastico

---

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo che di fronte alla gravità dei problemi che caratterizzano il funzionamento attuale della nostra scuola secondaria superiore nonché di fronte all'incidenza dei fenomeni di dispersione scolastica e di arretratezza del suo impianto culturale complessivo sia pura retorica continuare a sostenere, come fa di continuo il Ministro della pubblica istruzione attualmente in carica, una astratta centralità dell'alunno-studente al tempo stesso pensando o proponendo pseudo-soluzioni dei problemi reali. Questi alunni e questi studenti vanno innanzitutto rispettati facendo proposte serie quando si interviene per modificare l'istituzione scolastica in cui essi vivono una parte così significativa della loro esistenza.

L'abolizione ad esempio degli esami di riparazione in tutte le classi della scuola secondaria può essere una riforma utile ed efficace a condizione che rapidamente si modifichi, con un apposito provvedimento, l'assetto attuale della scuola secondaria superiore.

Ma non solo, la serietà della riforma dipende anche dalla possibilità di sostituire, sul piano didattico e culturale, alla suddetta abolizione una altrettanto certa fruizione di attività scolastiche di carattere integrativo. Si dovrà trattare, come proponiamo con il presente disegno di legge, di attività programmate e realizzate con assoluta certezza, a partire dal periodo iniziale delle lezioni.

Se la responsabilità decisionale della loro organizzazione sul piano didattico, come è ovvio, dovrà essere attribuita al collegio dei docenti e ai consigli di classe, ci sembra che trattandosi di un modo di funzionamento istituzionale del servizio pubblico scolastico, il piano per la loro istituzione e gestione, anche sotto il profilo finanziario, sia di competenza del consiglio di istituto.

Si realizza per questa via, a nostro avviso, un aspetto importante di carattere organizzativo della tanto invano evocata autonomia delle unità scolastiche.

Alla certezza assoluta della programmazione delle attività scolastiche integrative dovrà corrispondere anche nella scuola secondaria superiore un modo nuovo, da parte dei consigli di classe, di affrontare e risolvere i problemi della programmazione educativa e della valutazione. Senza una certezza sul piano degli interventi didattici e senza innovazioni nel modo di funzionamento della collegialità docente a livello di classe, l'abolizione degli esami di riparazione potrebbe produrre più danni che benefici sia in termini di selezione sia sotto il profilo dell'efficacia formativa.

Tali attività si dovrebbero svolgere prevalentemente in orario extrascolastico.

Ma il disegno di legge affronta anche problemi connessi con il governo locale del sistema scolastico quali, in particolare, quello della istituzione delle unità scolastiche e quello della certezza e tempestività delle procedure che presiedono all'avvio delle lezioni.

Per quanto riguarda l'istituzione delle scuole prevediamo un trasferimento di competenze alle Regioni e agli enti locali nell'ambito degli organici esistenti nell'anno scolastico 1994-1995.

I dibattiti svoltisi negli ultimi anni al Senato sulle disposizioni della legge finanziaria e del bilancio dello Stato relative al settore della pubblica istruzione hanno avuto sempre come argomento centrale quello dell'incidenza sulla spesa pubblica delle cosiddette misure di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche previste a partire dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e successive modifica-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni, nonchè delle misure concernenti la mobilità del personale.

In occasione della seduta del 29 novembre 1990 la 7ª Commissione del Senato ha approvato un ordine del giorno molto importante che fino ad oggi non ha trovato applicazione alcuna.

Partendo da un unanime riconoscimento che la legge in questione «non ha prodotto effettive riduzioni di spesa ma solo condizioni di difficoltà sia sul piano didattico che su quello organizzativo» il Senato invitava il Governo in primo luogo ad esaminare la possibilità di adottare un provvedimento per la sospensione delle procedure per la razionalizzazione individuando al tempo stesso forme più adeguate per la realizzazione di tale processo da trasferire in un apposito disegno di legge.

Caratteristica fondamentale di questo provvedimento avrebbe dovuto essere il conferimento di «autonomia e responsabilità agli organi di governo decentrati».

Fino ad oggi però nessuna sospensione delle procedure di razionalizzazione è stata prodotta dal Governo, nessuna nuova proposta legislativa è stata presentata ed anzi è stato portato avanti un piano poliennale di riduzione del numero degli alunni per classe.

Con la nostra proposta di trasferimento dei poteri di istituzione delle scuole pensiamo di eliminare un sistema arretrato, centralistico e clientelare che ha provocato solo danni.

Per quanto riguarda infine la ridefinizione delle procedure che presiedono alla mobilità riteniamo più efficace operare una forte delegificazione affidando tutta la materia ad un regolamento ministeriale che, entro il termine delle operazioni stabilito nel 30 di giugno di ogni anno e nel rispetto delle normative di carattere contrattuale, possa operare con efficacia e con la dovuta flessibilità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I.

**ABOLIZIONE DEGLI ESAMI  
DI RIPARAZIONE  
E DI SECONDA SESSIONE**

## Art. 1.

*(Esami di riparazione)*

1. Gli esami di riparazione sono aboliti nelle classi della scuola secondaria superiore.

2. I consigli di classe interessati alle disposizioni di cui al presente articolo si riuniscono periodicamente:

a) per valutare gli studenti in ingresso e in occasione delle scadenze trimestrali o quadrimestrali o finali;

b) per programmare l'attività didattica e per valutarne l'andamento complessivo;

c) per formulare al collegio dei docenti proposte per l'istituzione dei corsi disciplinari integrativi.

3. I consigli di classe in sede di valutazione e per la predisposizione degli interventi di cui alla presente legge si riuniscono con la sola presenza dei docenti.

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 193 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

## Art. 2.

*(Esami di seconda sessione)*

1. Sono abrogati gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione dell'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte di cui rispettivamente all'articolo 194 e all'articolo 196 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda gli esami integrativi.

4. Gli studenti che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi motivi non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni su una o più discipline sono ammessi a sostenere prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

## CAPO II.

### ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

#### Art. 3.

##### *(Corsi integrativi)*

1. Il consiglio di istituto delibera annualmente l'attivazione dei corsi didattici integrativi finalizzati al sostegno e al recupero, ne stabilisce le modalità di svolgimento nel quadro di un piano annuale di fattibilità che comprende le modalità di reclutamento e di retribuzione dei docenti a contratto o di retribuzione aggiuntiva dei docenti in servizio.

2. Il piano annuale di fattibilità accerta le risorse disponibili sulla base dei finanziamenti statali.

3. Il consiglio di istituto ove necessario stipula convenzioni con gli enti locali, anche in forme consortili con altre istituzioni scolastiche, per il funzionamento e per la gestione di servizi di mensa e di trasporto.

4. Al finanziamento dei corsi integrativi da inserire nei bilanci dei consigli di istituto concorrono i contributi a carico di un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. La ripartizione dei finanziamenti si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale e con decreti dei

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provveditori agli studi per la ripartizione dei fondi fra le unità scolastiche.

## Art. 4.

*(Organizzazione dei corsi integrativi)*

1. I corsi integrativi didattici si svolgono durante l'intero anno scolastico.

2. Sono tenuti a partecipare ai corsi integrativi, su proposta dei consigli di classe, gli studenti che, anche partendo dagli accertamenti effettuati con i *test* d'ingresso e sulla base delle rilevazioni periodiche e finali di cui all'articolo 1, dimostrino marcate carenze disciplinari.

## Art. 5.

*(I docenti dei corsi)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-95, sono chiamati a svolgere i corsi di cui all'articolo 3:

*a)* i docenti della classe, della sezione o dell'istituto che abbiano dichiarato la loro disponibilità nell'ambito del completamento orario o che utilizzino forme di orario potenziato contrattualmente definite;

*b)* docenti nominati a contratto dal consiglio di istituto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, emana un apposito disciplinare tipo che stabilisce le diverse misure dei compensi per i docenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

## CAPO III.

## AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

## Art. 6.

*(Termini e procedure)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio regolamento i termi-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti:

a) le nuove istituzioni, le soppressioni, fusioni ed aggregazioni di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di sezioni staccate e scuole coordinate, di istituzioni educative, di corsi, indirizzi, sezioni e specializzazioni nell'ambito delle scuole e degli istituti stessi, nonché l'autorizzazione di sperimentazioni;

b) la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di scuole e istituti di ogni ordine e grado;

c) l'accoglimento delle dimissioni o delle richieste di permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età di cui all'articolo 509 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) le operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di scuole e istituti di ogni ordine e grado.

2. Le operazioni relative ai provvedimenti di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere comunque concluse inderogabilmente entro il 30 giugno.

3. Il regolamento di cui al comma 1, al fine di consentire l'utilizzazione di cattedre e posti entro il termine sopraindicato, stabilisce le modalità di adozione dei provvedimenti di stato giuridico che, a qualsiasi titolo, comportino vacanze o disponibilità di cattedre o posti, nonché dei provvedimenti cui l'Amministrazione sia tenuta per obbligo di legge.

4. Il medesimo regolamento prevede altresì disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza.

## CAPO IV.

## DECENTRAMENTO

## Art. 7.

*(L'istituzione delle scuole statali)*

1. Alle Regioni è attribuita a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, ai sensi del-

l'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, la facoltà già del Ministero della pubblica istruzione, di istituire e denominare le scuole statali di ogni ordine e grado.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1995-96 il piano di razionalizzazione della rete scolastica, con riferimento al territorio regionale, è approvato con delibera della competente giunta regionale.

2. I provveditori agli studi inviano ai competenti assessorati regionali, entro i termini stabiliti in attuazione dell'articolo 1, le proposte riguardanti i piani provinciali di razionalizzazione, corredate dei previsti pareri degli organi collegiali della scuola.

3. I suddetti piani sono comprensivi delle proposte di istituzione, fusione e soppressione delle unità scolastiche, delle loro sezioni staccate o plessi e di quelle riguardanti l'aggregazione di diversi istituti scolastici secondo quanto previsto dall'articolo 51 comma 6 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

4. Entro la stessa data le province e i comuni presentano le osservazioni riguardanti la proposta di piano di razionalizzazione, predisposta dal provveditore agli studi, relativamente al tipo di scuole per le quali hanno la competenza in materia di edilizia scolastica e di arredo.

5. Il piano regionale, comprensivo dei singoli piani provinciali, viene approvato entro il termine stabilito dal regolamento del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 6.

6. Le determinazioni riguardanti i singoli piani provinciali non possono comportare aumenti dell'organico dei corrispondenti ruoli provinciali del personale docente in servizio nell'anno scolastico 1994-95. Eventuali variazioni in aumento dei suddetti organici, che dovranno prioritariamente riguardare la scuola materna e la scuola secondaria superiore saranno determinate, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del tesoro.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto



legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in contrasto con la presente legge.

#### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 8.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. La complessiva autorizzazione annua di spesa derivante dalla attuazione della presente legge risulta pari a 200.000 milioni da assegnare al capitolo di spesa di cui all'articolo 3, comma 4.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

